

Le Linee Guida contengono elementi di dettaglio di tipo interpretativo o procedurale per facilitare l'utente nella dimostrazione di rispondenza ai requisiti normativi. Sono generalmente associate a Circolari. Dato il loro carattere non regolamentare, i contenuti delle Linee Guida (LG) non possono essere ritenuti di per se obbligatori. Quando l'utente interessato sceglie di seguire le indicazioni fornite nelle LG, ne accetta esplicitamente le implicazioni sul proprio impianto organizzativo da esse come risultante ed esprime il proprio forte impegno a mantenersi aderente ad esse ai fini della continua rispondenza al requisito normativo interessato. I destinatari sono invitati ad assicurare che le presenti Linee Guida siano portate a conoscenza di tutto il personale interessato.

# **GESTIONE DELLE DEVIAZIONI DALLE CERTIFICATION SPECIFICATIONS (CS) EMANATE DALL'EASA PER IL DOMINIO AEROPORTI**

**SVILUPPATA ED EMESSA DALLA DIREZIONE CENTRALE REGOLAZIONE AEREA**

## **Indice**

### **Riferimenti Regolamentari**

### **Applicabilità**

- 1. PREMESSA E SCOPO**
- 2. CERTIFICAZIONE o CONVERSIONE DEL CERTIFICATO DELL'AEROPORTO**
- 3. ELoS - EQUIVALENT LEVEL OF SAFETY**
- 4. SC - SPECIAL CONDITION**
- 5. DAAD - DEVIATION ACCEPTANCE AND ACTION DOCUMENT**
- 6. CRITERI PER L'ELABORAZIONE DEI SAFETY ASSESSMENT**
- 7. ALLEGATI**

Riferimenti Regolamentari	Paragrafo	Titolo
<b>Regolamento (CE) n. 216/2008</b>		
<b>Regolamento (CE) n, 1108/2009</b>		
<b>Regolamento (UE) n. 139/2014</b>		
<b>e correlati AMC e GM</b>		

APPLICABILITÀ	
<b>APT</b>	Gestori Aeroportuali
<b>ATM</b>	N.A.
<b>EAL</b>	N.A.
<b>LIC</b>	N.A.
<b>MED</b>	N.A.
<b>NAV</b>	N.A.
<b>OPV</b>	N.A.
<b>SEC</b>	N.A.

## GLOSSARIO

AltMoC (Alternative Means of Compliance)

CB (Certification Basis)

CS (Certification Specification)

DAAD (Deviation Acceptance and Action Document)

ELoS (Equivalent Level of Safety)

SC (Special Condition)

## 1 PREMESSA E SCOPO

Con il Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, - comunemente denominato “Regolamento basico” (BR, Basic Regulation) -, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che ha istituito l’Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (EASA), gli Stati Membri dell’Unione Europea sono obbligati ad adottare regole comuni nel settore dell’aviazione civile aventi come scopo il raggiungimento di elevati livelli di sicurezza e compatibilità ambientale nonché il libero scambio di merci, prodotti e servizi.

L’emendamento, introdotto dal successivo Regolamento (CE) n. 1108/2009, ha ampliato le competenze dell’**European Aviation Safety Agency (EASA)**, inglobando anche i domini degli *aeroporti* e dell’*Air Traffic Management/Air Navigation Services (ATM/ANS)* nell’*European Aviation Safety Regulatory System*.

Il richiamato Regolamento (CE) n. 216, nel definire gli obiettivi da perseguire (Essential Requirements - ERs) contenuti, per quanto riguarda il dominio degli aeroporti, nell’Annex Va (Essential Requirements for aerodromes) e, per quanto applicabile, nell’Annex Vb (Essential Requirements for ATM/ANS and Air Traffic controllers), ha stabilito che le modalità attuative dello stesso vengano dettagliate in “Regolamenti di attuazione” (Implementing Rules – IRs).

Con il Regolamento (UE) n. 139 del 12 febbraio 2014 (G.U. dell’Unione Europea L. 44 del 14 febbraio 2014), entrato in vigore il 6 marzo 2014, la Commissione Europea ha adottato e pubblicato il *Regolamento di attuazione* (IRs) del sopra richiamato Regolamento Basico.


I destinatari del Regolamento, direttamente applicabile, sono:

- gli Stati Membri,
- le competenti Autorità dell’Aviazione Civile (NAA) per la certificazione e la sorveglianza degli aeroporti certificati,
- gli Aeroporti (Aerodromes) che rientrano nell’applicabilità di cui all’art. 4 comma 3 a del Regolamento Basico,
- i relativi Gestori (Aerodrome Operators),

che, ai fini della complessiva transizione alla nuova regolamentazione europea, hanno dovuto assicurare la rispondenza entro il **31 dicembre 2017** (Art. 11 “Entrata in vigore e applicazione”).

Il Regolamento (UE) n. 139/2014 è costituito da una serie di articoli (Cover Regulation artt. 1 - 11) destinati agli Stati Membri e da una serie di Implementing Rules - IRs , raccolte in tre distinte Parti e denominate rispettivamente (Fig.1):

- Part ADR.**AR** (Part **A**uthority **R**equirements, per le competenti Autorità);
- Part ADR.**OR** (Part **O**rganisation **R**equirements, per i Gestori aeroportuali);
- Part ADR.**OPS** (Part **O**perations **R**equirements, per le Operazioni aeroportuali).



**Fig. 1 - Struttura e gerarchia delle norme europee**

Scopo delle presenti Linee Guida è fornire ai Gestori Aeroportuali ed alle Strutture dell’Ente interessate un orientamento per la gestione delle deviazioni dalle Certification Specifications (CS) emanate dall’EASA con ED Decision, nell’ambito dei processi di Certificazione o di Conversione dei Certificati di Aeroporto, di cui all’art. 6 del Reg. (UE) n. 139/2014, nonché nell’ambito del processo di Sorveglianza della Certificazione (“Oversight”) ai fini della gestione dei “change” derivanti da modifiche delle caratteristiche fisiche dell’aeroporto oppure dalla variazione delle CS pubblicate da EASA.

Il richiamato art. 6, inoltre, ai fini della certificazione o conversione del certificato di aeroporto stabilisce che il Gestore aeroportuale dimostri - oltre alla conformità dell’organizzazione e delle operazioni alle previsioni delle Parti OR (**O**rganisation **R**equirements) e OPS (**O**perations **R**equirements) del Regolamento (UE) n. 139/2014 - anche la conformità delle infrastrutture, degli impianti e degli equipaggiamenti dell’aeroporto alla Certification Basis (CB).

## **2 CERTIFICAZIONE O CONVERSIONE DEL CERTIFICATO DELL’AEROPORTO**

All’atto della presentazione dell’istanza di Certificazione o di Conversione del Certificato, il Gestore è chiamato ad identificare le Certification Specification (CS) applicabili alle caratteristiche fisiche ed

operative dell’aeroporto ed eventuali deviazioni dalle stesse, nonché la documentazione attestante le modalità con cui dimostrerà la conformità ai requisiti applicabili stabiliti dal Regolamento (CE) n. 216/2008 e dalle corrispondenti norme attuative.

In ottemperanza alla Implementing Rule ADR.AR.C.020 (Certification Basis), la Base di Certificazione deve essere stabilita e notificata al richiedente dall’autorità competente ed è composta dai seguenti elementi:

- a. le specifiche di certificazione (CS) pubblicate dall’Agenzia che l’Autorità competente ritiene applicabili alle caratteristiche fisiche e al tipo di operazioni dell’aeroporto e che sono in vigore alla data della domanda di tale certificato, a meno che il richiedente scelga la conformità ad emendamenti successivi oppure l’autorità competente ritenga necessaria l’osservanza di tali emendamenti successivi;
- b. qualsiasi disposizione per la quale è stato accettato dall’Autorità competente un livello di sicurezza equivalente (ELoS) che deve essere dimostrato dal richiedente;
- c. eventuali condizioni speciali (SC) prescritte in conformità alla norma ADR.AR.C.025, che l’Autorità competente ritiene necessario includere nella base di certificazione.

In particolare l’art. 6 comma 2 del Regolamento (UE) n. 139/2014 stabilisce che il certificato dell’Aeroporto possa essere rilasciato o convertito dall’Autorità competente se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- (a) è stata stabilita la Base di Certificazione, utilizzando le CS emanate dall’EASA, inclusi gli eventuali casi di “livello equivalente di safety” (Equivalent Level of Safety, d’ora in avanti ELoS) e “condizioni speciali” (Special Condition), che sono stati identificati e documentati;
- (b) il titolare del certificato (Gestore aeroportuale) ha dimostrato la conformità dell’aeroporto alle Certification Specification, e nel caso di conversione quando esse siano diverse dai requisiti nazionali, sulla cui base l’attuale certificato è stato rilasciato (certificato nazionale);
- (c) il Gestore ha dimostrato la conformità ai requisiti del Regolamento Basico (Reg. (CE) n. 216/2008) e delle sue regole di attuazione (Reg. (UE) n. 139/2014) applicabili alla sua organizzazione ed alle operazioni, e nel caso di conversione quando siano diverse dai requisiti nazionali sui quali si è basata la certificazione esistente.

Tale previsione stabilisce, pertanto, la possibilità di dimostrare la conformità agli Essential Requirement dell’Annesso Va del Regolamento Basico, “includendo” nella Certification Basis eventuali ELoS o Special Condition (SC), per quelle CS per le quali si riscontri una deviazione (Fig. 2).


L’art. 7 del Regolamento (UE) n. 139/2014 stabilisce inoltre che l’Autorità competente può, fino al 31 Dicembre 2024, accettare richieste per il rilascio o per la conversione di un certificato che includono deviazioni rispetto alle CS emanate dall’EASA (**DAAD**) a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) le deviazioni non siano configurabili né come ELoS, né come Special Condition (SC),
- b) le deviazioni esistevano precedentemente all’entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 139/2014,

- c) gli Essential Requirements (ER) dell’Annesso Va al Regolamento Basico siano rispettati dalle deviazioni, integrate da misure di mitigazione ed azioni correttive, ove opportuno,
- d) sia stato sviluppato un safety assessment a supporto di ogni deviazione.

L’ENAC compila la documentazione che comprova il rispetto delle condizioni di cui sopra, in un *documento di azione e accettazione della deviazione (DAAD)*, che è allegato al Certificato, specificandone il periodo di validità.

Il DAAD non fa parte della Base di Certificazione (CB).



**Fig. 2 – Il Certificato dell’Aeroporto**




Fig. 3 - Flow Chart per la gestione delle deviazioni dalle CS



## Variations Matrix and Flowchart

	Variation...	Criteria for Option selection.
Supported by Safety Assurance Documentation	<b>Equivalent Level of Safety (ELOS)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Part of the Certification Basis (CB).</li> <li>• Long term with no known changes planned.</li> <li>• Can apply to any variation.</li> </ul>
	<b>Special Conditions (SC)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Part of the CB.</li> <li>• Can only be issued by Competent Authority (CA).</li> <li>• Generally issued when the CS is inappropriate or inadequate because:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ the certification specifications cannot be met due to physical, topographical or similar limitations related to the location of the aerodrome;</li> <li>○ the aerodrome has novel or unusual design features; or</li> <li>○ experience from the operation of that aerodrome or other aerodromes having similar design features has shown that safety may be endangered.</li> </ul> </li> <li>• <u>No Known</u> development or change in operation that will affect the variation.</li> <li>• Costly or disproportionate to make right.</li> </ul>
	<b>Deviation Acceptance and Action Document (DAAD)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Not</u> part of CB.</li> <li>• Can apply to any variation.</li> <li>• Available until 31 December 2024</li> <li>• Do not qualify as either of the above.</li> <li>• Deviation existed prior to 6 March 2014</li> <li>• Will need to be reviewed each Audit.</li> <li>• <u>Known</u> development or change in operation that will affect the variation.</li> </ul>

Fig. 4 - Matrice delle Deviation



### 3 ELoS - EQUIVALENT LEVEL of SAFETY

#### 3.1 Premessa

Si definisce ELoS, con riferimento ad una determinata Specifica di Certificazione (CS) - rispetto alla quale sia stata riconosciuta una deviazione - una soluzione progettuale, procedurale e/o tecnica alternativa che garantisca un livello di safety equivalente a quello associato alla Specifica di Certificazione di riferimento.

L’ELoS viene proposto dal gestore aeroportuale e può essere accettato dall’ENAC, qualora il gestore dimostri - mediante uno specifico safety assessment - che l’Equivalent Level of Safety soddisfi la finalità della CS di riferimento, con un livello di safety equivalente.

#### 3.2 Proposta di ELoS

La proposta di utilizzo di un ELoS, rispetto ad una determinata CS, deve essere ritenuta accettabile dall’ENAC; a tal fine, il Gestore trasmette tutta la documentazione elaborata allo scopo di dimostrare il livello equivalente di sicurezza; la proposta può riguardare aspetti progettuali, tecnici o procedurali (Fig. 3).

La richiesta di utilizzo di un ELoS deve essere inoltrata da parte del Gestore aeroportuale alla Direzione Operazioni competente. Nel caso di progetti di nuove opere contenenti eventuali proposte di ELoS, la relativa richiesta dovrà essere allegata agli elaborati da trasmettere alla Direzione competente per l’approvazione, oltre che alla Direzione Operazioni, secondo le attribuzioni previste dalle disposizioni in vigore.

La richiesta è normalmente corredata dalla seguente documentazione:

- una relazione che illustri la deviazione con riferimento alla relativa CS ed al requisito essenziale (ER) da soddisfare e la motivazione oggettiva per la quale non risulta possibile soddisfare la CS,
- un Safety Assessment, sottoscritto dal Safety Manager, che dimostri - nonostante la deviazione -, il mantenimento di un livello di sicurezza equivalente (*non inferiore*) a quello associato alla relativa CS,
- il Modello All. 1, sottoscritto dall’Accountable Manager e dal Compliance Monitoring Manager.
- ogni altro documento ritenuto utile dal Gestore o richiesto da ENAC.

### 3.3 Accettazione di un ELoS

La valutazione preliminare degli ELoS è effettuata dalla Direzione Operazioni territoriale, nel caso di progetti<sup>1</sup> dalla Direzione competente, che ne valuta l’ammissibilità in relazione alle previsioni del Regolamento (UE) n. 139/2014 e relativi AMC, nonché a quanto previsto nelle presenti Linee Guida.

Nel valutare una proposta di ELoS, è necessario prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- identificazione delle finalità della CS in questione, al fine di valutare se la proposta risulti coerente con essa;
- eventuali interrelazioni tra la CS in questione ed altre CS o requisiti regolamentari ovvero l’eventuale impatto della proposta sugli altri elementi del sistema al fine di stabilire se tale impatto sia stato adeguatamente considerato.

Ai fini della valutazione è inoltre opportuno considerare anche se la CS sia uno Standard o una Raccomandazione dell’Annesso 14 vol. I ICAO.

La dimostrazione dell’ELoS può essere ottenuta utilizzando diverse metodologie, a carattere quantitativo o qualitativo, di complessità ed estensione variabile in ragione dello specifico caso; lo scopo è quello di dimostrare che la soluzione proposta garantisca un *livello di safety non inferiore* a quello associato alla pertinente CS.

Ai fini della valutazione, la Direzione competente - oltre ad esaminare la documentazione trasmessa - può richiedere di effettuare ispezioni o audit ad hoc oppure di partecipare a dimostrazioni o test condotti dal Gestore secondo quanto ritenuto appropriato; può altresì richiedere al Gestore gli eventuali chiarimenti o le integrazioni alla documentazione che ritenga necessari.

In caso di esito positivo della valutazione preliminare, la Direzione competente trasmette la documentazione prodotta dal Gestore, unitamente al proprio parere, alla Direzione Centrale Vigilanza Tecnica che provvede ad accettare l’ELoS, qualora ne ricorrano i presupposti, in conformità al Regolamento (UE) n. 139/2014 ed alle presenti Linee Guida.

La Direzione Centrale Vigilanza Tecnica comunica al Gestore interessato l’esito - positivo o negativo - delle proprie valutazioni, informando anche la Direzione Operazioni territorialmente competente; in caso di accettazione dell’ELoS, quest’ultima provvederà ad emendare la Base di Certificazione (di cui l’ELoS diviene parte integrante, cfr. ADR.AR.C.020 (b)) ed a notificare l’emendamento al Gestore.

Al procedimento si applicano i termini previsti dalle disposizioni vigenti con riferimento ai processi di Certificazione e Sorveglianza.

<sup>1</sup> Qualora la Direzione competente non coincida con la Direzione Operazioni, la stessa provvederà a richiedere un parere a quest’ultima.

Tutti i requisiti per i quali un ELoS è stato accettato dall’ENAC devono essere riportati sul Manuale di Aeroporto, nelle apposite sezioni indicate in AMC3 ADR.OR.E.005<sup>2</sup>.

E’ responsabilità del Gestore garantire la pubblicazione su AIP Italia delle pertinenti informazioni relative agli ELoS accettati dall’ENAC (cfr AMC1 ADR.OR.C.005(c)).

### **3.4 Registrazione ed archiviazione delle informazioni**

Al fine di ottemperare a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 139/2014, Annex II ADR.AR.B.020 (punto (a)(6)), ENAC si è dotato di un sistema informatico per la raccolta delle registrazioni relative all’attività di certificazione e sorveglianza (ivi comprese le modifiche - change) che garantisce un’adeguata archiviazione, accessibilità e tracciabilità delle informazioni, inclusa la documentazione relativa a casi di ELoS.

Tutti gli ELoS accettati sono numerati, a cura della Direzione Operazioni competente, in accordo al seguente criterio: ELOS.APT.[Codice ICAO Aeroporto].[Numero progressivo ELoS riferito all’aeroporto] (es.: “ELOS.APT.LIRF.001”).

La documentazione relativa alla valutazione ed accettazione degli ELoS è conservata per l’intero periodo di validità del Certificato.

Il Gestore, nell’ambito dei propri obblighi in tema di *record keeping* (ADR.OR.D.035), conserverà la documentazione relativa agli ELoS per la durata del Certificato<sup>3</sup>.

### **3.5 Modulistica**

Il modello da utilizzare per la proposta/accettazione di un ELoS è riportato nell’Allegato 1.

---

<sup>2</sup> PART C - PARTICULARS OF THE AERODROME SITE 4.5 description of any cases of exemptions or derogations, equivalent level of safety, special condition, and operating limitations; and  
PART D - PARTICULARS OF THE AERODROME REQUIRED TO BE REPORTED TO THE AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 6.13 exemptions or derogations from the applicable requirements, cases of equivalent level of safety, special condition, and limitations.

<sup>3</sup> In conformità ad ADR.OR.D.035, il Gestore è tenuto ad assicurare un adeguato sistema di record keeping, che copra tutte le attività rientranti nel campo di applicazione del Regolamento Basico e delle sue Implementing Rules. Le caratteristiche del sistema di archiviazione, incluso il formato dei record, le misure di protezione dei dati da danneggiamenti, alterazioni e furti, il periodo di conservazione etc. saranno specificate nel Manuale di Aeroporto.

## **4 SC - SPECIAL CONDITION**

### **4.1 Premessa**

Si definiscono Special Condition (SC) le condizioni tecniche di dettaglio che l’ENAC può prescrivere qualora una determinata CS emanata da EASA, applicabile in linea di principio ad uno specifico aeroporto, risulti inadeguata o inappropriata per lo stesso al fine di assicurare la conformità agli Essential Requirements dell’Annesso Va del Regolamento Basico, in quanto:

- 1) la CS in questione non può essere soddisfatta a causa di limitazioni di carattere fisico, topografico o simile, legate all’ubicazione dell’aeroporto;
- 2) l’aeroporto ha caratteristiche progettuali innovative o inusuali;
- 3) l’esperienza operativa sull’aeroporto - o su altri aeroporti aventi caratteristiche simili - ha dimostrato che la safety potrebbe essere compromessa.

In tal caso, le Special Condition conterranno tutte le specifiche tecniche necessarie - incluse le limitazioni e/o le procedure da adottare - che l’ENAC ritenga necessarie al fine di garantire il rispetto degli Essential Requirements stabiliti nell’Annesso Va del Regolamento Basico (cfr. ADR.AR.C.020(c), ADR.AR.C.025).

Pertanto, nel caso in cui non risulti possibile soddisfare una determinata CS e la deviazione non si configuri come ELoS, l’ENAC prenderà in considerazione le misure di mitigazione di carattere tecnico-operativo e/o procedurale - incluse eventuali limitazioni - ritenute necessarie al fine di garantire un livello accettabile di safety (Acceptable Level of Safety - ALoS).

Le Special Condition eventualmente definite dall’ENAC, in accordo a quanto sopra, sono incluse nella Certification Basis, facendone parte integrante.

### **4.2 Proposta di Special Condition**

All’atto della presentazione dell’istanza di Certificazione o conversione del Certificato - ovvero ai fini della gestione delle modifiche nell’ambito della Sorveglianza della Certificazione - il Gestore è chiamato ad identificare le Certification Specification (CS) applicabili all’Aeroporto e dimostrare la conformità a tali CS. Il Gestore è, inoltre, tenuto ad informare l’ENAC di eventuali CS che ritenga essere inadeguate o inappropriata al fine di assicurare la conformità agli Essential Requirements, per le quali si rende pertanto necessario valutare una Special Condition.

In tal caso - ferma restando la competenza di ENAC nella definizione delle Special Condition - è opportuno che il Gestore proponga le condizioni speciali, incluse le procedure e limitazioni operative necessarie, individuate sulla base di uno specifico safety assessment.

La documentazione è trasmessa alla Direzione Operazioni, nel caso di progetti<sup>4</sup> alla Direzione competente, ed è normalmente corredata da:

---

<sup>4</sup> Qualora la Direzione competente non coincida con la Direzione Operazioni, la stessa provvederà a richiedere un parere a quest’ultima.

- una relazione, che illustri la deviazione in relazione alla relativa CS ed al requisito essenziale (ER) da soddisfare, la motivazione oggettiva per la quale la CS risulti inadeguata o inappropriata al fine di garantire la conformità all’Essential Requirement, le condizioni, procedure e limitazioni proposte per garantire un livello accettabile di sicurezza (ALoS),
- un Safety Assessment, sottoscritto dal Safety Manager, che dimostri - nonostante la deviazione e le condizioni speciali proposte, il mantenimento di un livello accettabile di sicurezza (ALoS),
- il Modello All. 2, sottoscritto dall’Accountable Manager e dal Compliance Monitoring Manager,
- ogni altro documento ritenuto utile dal Gestore o richiesto da ENAC.

### **4.3 Emissione di Special Condition**

La valutazione preliminare per l’emissione di eventuali Special Condition è effettuata dalla Direzione Operazioni territorialmente competente, che ne valuta l’ammissibilità in relazione alle previsioni del Regolamento (UE) n. 139/2014 e relativi AMC e formula un proprio parere, sulla base della documentazione allegata dal Gestore all’istanza di Certificazione.

Nel valutare eventuali Special Condition - ed in particolare in merito alle motivazioni addotte dal gestore aeroportuale a supporto - ENAC considera anche se una determinata CS sia uno Standard o una Raccomandazione dell’Annesso 14 vol. I ICAO.

In ogni caso, nel valutare eventuali Special Condition, è opportuno considerare le finalità della CS di riferimento - in rapporto all’Essential Requirement (ER) sotteso - al fine di verificare che le tali condizioni garantiscano un livello di safety comunque accettabile (ALoS), nonché le eventuali correlazioni tra la CS in questione ed altre CS o requisiti al fine di individuare l’eventuale impatto della proposta su altri elementi del sistema.

Al fine di giungere alle proprie determinazioni in merito ad eventuali Special Condition, l’ENAC - oltre ad esaminare la documentazione trasmessa - può richiedere di effettuare ispezioni o audit ad hoc o partecipare a dimostrazioni o test condotti dal Gestore secondo quanto ritenuto appropriato; può altresì richiedere al Gestore gli eventuali chiarimenti o le integrazioni alla documentazione che ritenga necessari.

In caso di esito positivo della valutazione preliminare, la Direzione Operazione territorialmente competente trasmette la documentazione prodotta dal Gestore, unitamente al proprio parere, alla Direzione Centrale Vigilanza Tecnica, che provvede a formalizzare le Special Condition qualora ne ricorrano i presupposti in conformità al Regolamento (UE) n. 139/2014 ed alle presenti Linee Guida.

La Direzione Centrale Vigilanza Tecnica comunica al Gestore interessato l’esito delle proprie valutazioni, informando anche la Direzione Operazioni territorialmente competente; nel caso sia adottata una Special Condition, quest’ultima provvederà ad emendare la Base di Certificazione (di

cui la SC diviene parte integrante, cfr. ADR.AR.C.020 (b)) ed a notificare l’emendamento al Gestore.

Al procedimento si applicano i termini previsti dalle disposizioni vigenti con riferimento ai processi di Certificazione e Sorveglianza.

Tutte le Special Condition in vigore, incluse le limitazioni operative sull’uso dell’aeroporto, devono essere riportate sul Manuale di Aeroporto, nelle apposite sezioni indicate in AMC3 ADR.OR.E.005<sup>5</sup>.

E’ responsabilità del Gestore garantire la pubblicazione su AIP Italia delle pertinenti informazioni relative alle Special Condition prescritte dall’ENAC (cfr AMC1 ADR.OR.C.005(c) Aerodrome operator responsibilities).

Qualora una Special Condition (SC) decada, ad esempio per il venir meno della non conformità a seguito di emendamenti alla normativa di riferimento (CS EASA), il Gestore inoltra alla Direzione Operazioni territorialmente competente apposita istanza di cancellazione della Special Condition e conseguente modifica della Base di Certificazione dell’Aeroporto<sup>6</sup>, a firma dell’Accountable Manager. L’istanza, sottoscritta dal Compliance Monitoring Manager, è corredata dalla documentazione necessaria a dimostrare la rispondenza alle pertinenti CS.

Ricevuta l’istanza, la Direzione Operazioni competente provvede - per il tramite del Team di Sorveglianza incaricato - ad effettuare le necessarie verifiche.

Nel caso di esito positivo degli accertamenti condotti dal Team, la Direzione Operazioni competente provvede ad emendare la Base di Certificazione e la Specifica di Certificazione in vigore - mediante revisione del documento - eliminando l’annotazione relativa alla SC in questione, dandone notifica al Gestore ed informando - per opportuna conoscenza - la Direzione Centrale Vigilanza Tecnica e la Direzione Regolazione Aeroporti e Spazio Aereo.

#### **4.4. Registrazione ed archiviazione delle informazioni**

Al fine di ottemperare a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 139/2014, Annex II ADR.AR.B.020(a)(6), ENAC si è dotato di un sistema informatico per la raccolta delle registrazioni relative all’attività di certificazione e sorveglianza che garantisce un’adeguata archiviazione, accessibilità e tracciabilità delle informazioni, inclusa la documentazione relativa a casi di Special Condition (CS).

Tutte le Special Condition prescritte sono numerate, a cura della Direzione Operazioni competente, in accordo al seguente criterio: SC.ADR.[Codice ICAO Aeroporto].[Numero progressivo Special Condition riferito all’aeroporto] (es.: “SC.ADR.LIRF.001”).

<sup>5</sup> PART C - PARTICULARS OF THE AERODROME SITE 4.5 description of any cases of exemptions or derogations, equivalent level of safety, special condition, and operating limitations; and  
PART D - PARTICULARS OF THE AERODROME REQUIRED TO BE REPORTED TO THE AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 6.13 exemptions or derogations from the applicable requirements, cases of equivalent level of safety, special condition, and limitations.

<sup>6</sup> La proposta di modifica della CB deve essere elaborata utilizzando l’apposito template di Certification Basis disponibile sul sito ENAC.

La documentazione relativa alla valutazione e definizione delle Special Condition è conservata per l'intero periodo di validità del Certificato.

Il Gestore, nell'ambito dei propri obblighi in tema di *record keeping* (ADR.OR.D.035), conserverà la documentazione relativa alle Special Conditions per la durata del Certificato<sup>7</sup>.

#### **4.5 Modulistica**

Il modello per la proposta/emissione di Special Condition è riportato nell'Allegato 2.

---

<sup>7</sup> In conformità ad ADR.OR.D.035, il Gestore è tenuto ad assicurare un adeguato sistema di record keeping, che copra tutte le attività rientranti nel campo di applicazione del Regolamento Basico e delle sue Implementing Rules. Le caratteristiche del sistema di archiviazione, incluso il formato dei record, le misure di protezione dei dati da danneggiamenti, alterazione e furti, il periodo di conservazione etc. saranno specificate nel Manuale di Aeroporto.



## 5 DAAD - DEVIATION ACCEPTANCE AND ACTION DOCUMENT

### 5.1 Premessa

In accordo all'art. 2 del Regolamento (UE) n. 139/2014, il DAAD è un documento emesso dall'ENAC al fine di registrare le evidenze fornite dal Gestore per giustificare l'accettazione di una deviazione dalle Certification Specification emanate dall'EASA.

In conformità a quanto previsto dall'art. 7<sup>8</sup> del suddetto Regolamento (*Deviations from certification specifications*), ENAC può accettare, fino al 31 dicembre 2024, richieste di Certificazione o di Conversione che includano eventuali deviazioni o non conformità dalle Certification Specification (CS) emanate dall'EASA, alle seguenti condizioni:

- a) le deviazioni non devono configurarsi come un caso di livello equivalente di sicurezza (cfr. par. 3) secondo la norma ADR.AR.C.020, né essere considerate un caso di Special Condition (cfr. par. 4) secondo la norma ADR.AR.C.025 dell'allegato II del presente regolamento;
- (b) le deviazioni esistevano precedentemente all'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 139/2014, ovvero prima del 6 marzo 2014;
- (c) i requisiti essenziali di cui all'Annesso Va al Regolamento (CE) n. 216/2008 (c.d. Essential Requirements - ER) siano comunque soddisfatti dalla deviazione, integrata da misure di mitigazione ed azioni correttive, secondo quanto necessario;
- (d) è stata condotta una valutazione a supporto della sicurezza per ogni deviazione (safety assessment).

L'ENAC può valutare la possibilità di concedere un DAAD in presenza di non conformità significative, per le quali tuttavia possa essere individuata una risoluzione alle stesse nel medio / lungo termine, ad esempio mediante la realizzazione di interventi di messa a norma di una determinata infrastruttura, ferma restando la necessità di adottare idonee misure di mitigazione nelle more dell'esecuzione degli interventi stessi, al fine di garantire un livello accettabile di safety (Acceptable Level of Safety - ALoS).

All'emissione di un DAAD non é necessariamente associata una data di scadenza predefinita. In ogni caso, il periodo di validità del DAAD è stabilito dall'ENAC e può coincidere con uno specifico

---

<sup>8</sup> 1. The Competent Authority may, until 31 December 2024, accept applications for a certificate including deviations from the certification specifications issued by the Agency, if the following condition are met:

(a) the deviations do not qualify as an equivalent level of safety case under ADR.AR.C.020, nor qualify as a case of special condition under ADR.AR.C.025 of Annex II to this Regulation;

(b) the deviations existed prior to the entry into force of this Regulation;

(c) the essential requirements of Annex Va to Regulation (EC) No 216/2008 are respected by the deviations, supplemented by mitigating measures and corrective actions as appropriate;

(d) a supporting safety assessment for each deviation has been completed.

2. The Competent Authority shall compile the evidence supporting the fulfilment of the condition referred to in paragraph 1 in a Deviation Acceptance and Action Document (DAAD). The DAAD shall be attached to the certificate. The Competent Authority shall specify the period of validity of the DAAD.

3. The aerodrome operator and the Competent Authority shall verify that the condition referred to in paragraph 1 continue to be fulfilled. If such is not the case the DAAD shall be amended, suspended or withdrawn.

termine temporale, ovvero fare riferimento ad una soglia di traffico, ad una modifica della tipologia di traffico o alla futura realizzazione di un intervento di modifica o manutenzione di una specifica sezione dell’infrastruttura.

Lo strumento del DAAD trova applicazione esclusivamente nell’ambito dei processi di rilascio o di conversione del Certificato di aeroporto.

## **5.2 Richiesta di DAAD**

La richiesta di utilizzo di un DAAD è indirizzata alla Direzione Operazioni competente per territorio, nell’ambito del processo di certificazione (o conversione).

La richiesta è normalmente corredata dalla seguente documentazione:

- una relazione, che illustri la deviazione in relazione alla relativa CS ed all’Essential Requirement (ER) da soddisfare, la motivazione oggettiva per la quale non risulta possibile soddisfare la CS, la non assoggettabilità ad ELoS o Special Condition, l’esistenza della deviazione prima dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 139/2014, le misure di mitigazione e/o le azioni correttive adottate per garantire un livello accettabile di sicurezza,
- un Safety Assessment, sottoscritto dal Safety Manager, che dimostri - stante la deviazione e le misure di mitigazione adottate, il mantenimento di un livello accettabile di sicurezza (ALoS) nelle more della realizzazione degli interventi,
- un Action Plan che contenga la descrizione degli interventi da realizzare, le relative previsioni finanziarie ed i riferimenti ai pertinenti strumenti di programmazione, ove predisposti dal Gestore o approvati da ENAC, contenente una Dichiarazione di impegno, sottoscritta dall’AM ad eseguire gli interventi nelle tempistiche proposte,
- il Modello All. 3, sottoscritto dall’Accountable Manager e dal Compliance Monitoring Manager.
- ogni altro documento ritenuto utile dal Gestore o richiesto da ENAC.

## **5.3 Approvazione del DAAD**

La valutazione preliminare è effettuata dalla Direzione Operazioni competente, tramite il Team di Certificazione/Sorveglianza che ne valuta l’ammissibilità in relazione alle previsioni del Regolamento (UE) n. 139/2014 art. 7, richiamate nei precedenti paragrafi, e formula un proprio parere.

La Direzione Operazioni - nell’esaminare la richiesta di DAAD - può valutare tra l’altro se gli interventi previsti per rimuovere le non conformità e le relative tempistiche di attuazione trovino riscontro nei documenti di programmazione ufficiali approvati dall’ENAC o in corso di istruttoria;

può altresì richiedere al Gestore gli eventuali chiarimenti o le integrazioni alla documentazione che ritenga necessari.

In caso di esito positivo della valutazione preliminare, la Direzione Operazioni trasmette la documentazione prodotta dal Gestore, unitamente al proprio parere, alla Direzione Centrale Vigilanza Tecnica che provvede ad approvare il DAAD qualora ne ricorrano i presupposti in conformità al Regolamento (UE) n. 139/2014 ed alle presenti Linee Guida.

La Direzione Centrale Vigilanza Tecnica comunica al Gestore interessato l’esito delle proprie valutazioni, informando anche la Direzione Operazioni territorialmente competente; nel caso sia concessa la deviazione, quest’ultima provvederà a registrare le evidenze che supportano il soddisfacimento delle condizioni di cui sopra su un documento, denominato DAAD (Deviation Acceptance and Action Document), di cui specificherà il periodo di validità.

Il DAAD (*che non fa parte della Certification Basis*) è allegato al Certificato dell’Aeroporto e riporta la descrizione della deviazione, la CS di riferimento, l’elenco della documentazione prodotta a supporto, il periodo temporale di validità della deviazione accordata da ENAC.

Al procedimento si applicano i termini previsti dalle disposizioni vigenti con riferimento ai processi di Certificazione e Sorveglianza.

Il Gestore Aeroportuale e l’ENAC, ognuno nel rispetto delle proprie attribuzioni e responsabilità, verificheranno che le condizioni che hanno permesso l’emanazione del DAAD continuino nel tempo ad essere soddisfatte; in caso contrario il DAAD sarà modificato, sospeso o revocato.

In particolare, l’ENAC sottoporrà ogni DAAD rilasciato a regolari interventi di oversight, con almeno un audit ad hoc nell’ambito del Ciclo di Sorveglianza.

## **5.4 Chiusura dei DAAD**

In caso di chiusura di un DAAD per compiuta attuazione dell’*Action Plan* definito ai fini dell’eliminazione della deviazione che ne ha determinato l’emissione (consistente - di norma - in interventi di adeguamento delle infrastrutture e/o degli impianti), il Gestore inoltra alla Direzione Operazioni territorialmente competente apposita istanza di chiusura del DAAD e di conseguente modifica della Base di Certificazione dell’Aeroporto<sup>9</sup>, a firma dell’Accountable Manager. L’istanza è corredata dalla documentazione necessaria a dimostrare la rispondenza alle pertinenti CS, sottoscritta dal Compliance Monitoring Manager.

Anche nei casi in cui la chiusura di un DAAD non sia legata all’esecuzione di interventi di adeguamento da parte del Gestore, ma alla modifica della normativa di riferimento (che non rende più necessario il DAAD stesso), il Gestore provvede ad inoltrare apposita richiesta alla Direzione Operazioni competente secondo le modalità sopra indicate.

<sup>9</sup> La proposta di modifica della CB deve essere elaborata utilizzando l’apposito template di Certification Basis disponibile sul sito ENAC.

Ricevuta l’istanza, la Direzione Operazioni provvede - per il tramite del Team di Sorveglianza incaricato - ad effettuare le necessarie verifiche. Nel merito, si rappresenta che - nel caso di decadenza del DAAD a seguito di intervenuto adeguamento infrastrutturale - fatta salva la possibilità di condurre audit ad hoc laddove necessario, il Team potrà limitarsi ad acquisire il Certificato di Agibilità rilasciato dalla competente Commissione secondo le procedure dell’Ente.

In caso di esito positivo della verifica effettuata dal Team, la Direzione Operazioni competente provvede ad emendare la Base di Certificazione e la Specifica di Certificazione in vigore - mediante revisione del documento - eliminando l’annotazione relativa al DAAD in questione, dandone notifica al Gestore ed informando - per opportuna conoscenza - la Direzione Centrale Vigilanza Tecnica e la Direzione Regolazione Aeroporti e Spazio Aereo.

## **5.5 Registrazione ed archiviazione delle informazioni**

Al fine di ottemperare a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 139/2014, Annex II ADR.AR.B.020(a)(6), ENAC si è dotato di un sistema informatico per la raccolta delle registrazioni relative all’attività di certificazione e sorveglianza che garantisce un’adeguata archiviazione, accessibilità e tracciabilità delle informazioni, inclusa la documentazione relativa a casi di DAAD.

Tutti i DAAD accettati sono numerati, a cura della Direzione Operazioni competente, in accordo al seguente criterio: DAAD.[Codice ICAO Aeroporto].[Numero progressivo DAAD riferito all’aeroporto] (es.: “DAAD.LIRF.001”).

La documentazione relativa ai DAAD associati ad un determinato Certificato di Aeroporto è conservata per il periodo di validità del Certificato stesso.

Il Gestore, nell’ambito dei propri obblighi in tema di *record keeping* (ADR.OR.D.035), conserverà la documentazione relativa ai DAAD per la durata del Certificato<sup>10</sup>.

## **5.6 Modulistica**

Il modello per la richiesta / approvazione di DAAD (Deviation Acceptance and Action Document), da allegare al certificato di Aeroporto a seguito di approvazione ENAC, è riportato nell’Allegato 3.

---

<sup>10</sup> In conformità ad ADR.OR.D.035, il Gestore è tenuto ad assicurare un adeguato sistema di record keeping, che copra tutte le attività rientranti nel campo di applicazione del Regolamento Base e delle sue Implementing Rules. Le caratteristiche del sistema di archiviazione, incluso il formato dei record, le misure di protezione dei dati da danneggiamenti, alterazione e furti, il periodo di conservazione etc. saranno specificate nel Manuale di Aeroporto.

## **6 CRITERI PER L’ELABORAZIONE DEI SAFETY ASSESSMENT**

Ai fini della certificazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 139/2014, i Gestori devono dimostrare, tra l’altro, la conformità delle infrastrutture e degli impianti alle CS. Nel caso di conversione, la dimostrazione è richiesta per le CS differenti dalle previsioni del Regolamento ENAC (RCEA) e, laddove si riscontrino deviazioni da una o più di tali requisiti (anche derivanti da preesistenti esenzioni), è necessario valutare la modalità più corretta per gestirle nell’ambito degli strumenti normativi in vigore (ELOS, Special Condition, DAAD).

Al riguardo, è opportuno che il Gestore completi la verifica di conformità alle CS applicabili, prima della richiesta di certificazione o di conversione, al fine di formulare ad ENAC già all’atto dell’istanza eventuali proposte in merito alla modalità di gestione delle eventuali deviazioni; quanto sopra, ferma restando la possibilità da parte di ENAC di riscontrare direttamente eventuali deviazioni dalle CS nell’ambito del processo di certificazione/conversione.

Ciò premesso, quale che sia lo strumento individuato per gestire lo specifico caso, il Gestore Aeroportuale deve in ogni caso sviluppare un Safety Assessment che dimostri il mantenimento di un livello equivalente (ELOS) o accettabile di safety (ALoS), da sottoporre ad ENAC.

Ciò risulta fondamentale - in particolar modo - nel caso di ELOS e Special Condition, in quanto in entrambi i casi le deviazioni gestite sotto forma di ELOS o Special Condition, una volta accettate da ENAC, diventano parte della Certification Basis (CB) che ricade sotto la responsabilità del Gestore e pertanto devono essere supportate da un’adeguata documentazione di Safety Assurance.

La documentazione di Safety Assurance, elaborata dal Safety Management System del Gestore con il supporto delle strutture aziendali eventualmente interessate, dovrebbe identificare:

- il tipo di deviazione e la CS di riferimento (o parte di essa) che non può essere soddisfatta nonché la relativa motivazione oggettiva,
- le potenziali conseguenze della deviazione, in termini di safety, ed il livello di rischio associato (valutato in termini di severità e probabilità),
- la modalità attraverso la quale il rischio associato alla deviazione è gestito,
- la necessità di ulteriori misure di mitigazione e la continua rivalutazione del rischio post-mitigazione (monitoring).

Il Safety Assessment dovrebbe essere sviluppato utilizzando le metodologie raccomandate dalla normativa nazionale ed internazionale sul Safety Management System (SMS), con particolare riferimento al Doc ICAO 9859 3<sup>a</sup> ed luglio 2013, già peraltro ampiamente adottate nelle procedure di risk management dei Safety Management System dei Gestori Aeroportuali; a titolo di esempio, si riportano comunque di seguito le tabelle per la valutazione della severità, della probabilità di occorrenza e la matrice di rischio tratte dal suddetto Doc ICAO, nonché un esempio di matrice di tollerabilità.

Per la tracciabilità e la conservazione della documentazione di Safety Assurance, si rimanda a quanto previsto in linea generale nei singoli Manuali, in merito ai criteri di gestione della documentazione afferente al Safety Management System (SMS); in ogni caso, è necessario che tutti i riferimenti relativi alla documentazione di Safety Assessment inerente alle deviazioni siano richiamati nella relativa sezione della CB ovvero sul DAAD allegato al Certificato a cura di ENAC.

<i>Likelihood</i>	<i>Meaning</i>	<i>Value</i>
Frequent	Likely to occur many times (has occurred frequently)	5
Occasional	Likely to occur sometimes (has occurred infrequently)	4
Remote	Unlikely to occur, but possible (has occurred rarely)	3
Improbable	Very unlikely to occur (not known to have occurred)	2
Extremely improbable	Almost inconceivable that the event will occur	1

Tabella di valutazione della Probabilità (fonte: ICAO Doc 9859)

<i>Severity</i>	<i>Meaning</i>	<i>Value</i>
Catastrophic	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Equipment destroyed</li> <li>— Multiple deaths</li> </ul>	A
Hazardous	<ul style="list-style-type: none"> <li>— A large reduction in safety margins, physical distress or a workload such that the operators cannot be relied upon to perform their tasks accurately or completely</li> <li>— Serious injury</li> <li>— Major equipment damage</li> </ul>	B
Major	<ul style="list-style-type: none"> <li>— A significant reduction in safety margins, a reduction in the ability of the operators to cope with adverse operating conditions as a result of an increase in workload or as a result of conditions impairing their efficiency</li> <li>— Serious incident</li> <li>— Injury to persons</li> </ul>	C
Minor	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Nuisance</li> <li>— Operating limitations</li> <li>— Use of emergency procedures</li> <li>— Minor incident</li> </ul>	D
Negligible	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Few consequences</li> </ul>	E

Tabella di valutazione della Severità (fonte: ICAO Doc 9859)

Risk probability	Risk severity				
	Catastrophic A	Hazardous B	Major C	Minor D	Negligible E
Frequent 5	<b>5A</b>	<b>5B</b>	<b>5C</b>	<b>5D</b>	<b>5E</b>
Occasional 4	<b>4A</b>	<b>4B</b>	<b>4C</b>	<b>4D</b>	<b>4E</b>
Remote 3	<b>3A</b>	<b>3B</b>	<b>3C</b>	<b>3D</b>	<b>3E</b>
Improbable 2	<b>2A</b>	<b>2B</b>	<b>2C</b>	<b>2D</b>	<b>2E</b>
Extremely improbable 1	<b>1A</b>	<b>1B</b>	<b>1C</b>	<b>1D</b>	<b>1E</b>

Matrice di valutazione del Rischio (fonte: ICAO Doc 9859)

Tollerabilità	Indice di valutazione del rischio	Criterio di accettabilità del rischio
<b>NON TOLLERABILE</b>	<b>5A, 5B, 5C 4A, 4B, 3A</b>	<b>Inaccettabile nelle circostanze esistenti:</b> la probabilità e/o la severità delle conseguenze dell’evento è intollerabile. Le attività non possono essere intraprese o proseguite senza interventi di mitigazione che riconducano il rischio (in termini di probabilità e severità) nella zona gialla o verde.
<b>TOLLERABILE</b>	<b>5D, 5E, 4C, 4D, 4E, 3B, 3C, 3D, 2A, 2B, 2C, 1A</b>	<b>Accettabile in ragione della mitigazione del rischio:</b> devono essere ricercate misure per mitigare il rischio al livello più basso ragionevolmente possibile (ALARP). L’accettabilità del rischio residuale dopo la mitigazione può richiedere l’intervento decisionale dell’appropriato livello decisionale dell’Ente
<b>ACCETTABILE</b>	<b>3E, 2D, 2E, 1B, 1C, 1D, 1E</b>	<b>Accettabile:</b> la conseguenza è così improbabile o non abbastanza grave da essere preoccupante; il rischio è accettabile. Tuttavia, è consigliabile la riduzione ulteriore del rischio al livello più basso ragionevolmente praticabile, al fine di minimizzare il rischio di un incidente o inconveniente.

Esempio di matrice di Tollerabilità



## **7 ALLEGATI**

Allegato 1 - Modulo per la proposta di ELoS

Allegato 2 - Modulo per la proposta di SC

Allegato 3 - Modulo per la richiesta di DAAD

Allegato 4 - Nota ENAC prot. 0095865-P del 22/09/2017 a firma del Direttore Centrale  
Regolazione Aerea (oggetto: Reg. (UE) n. 139/2014; Aggiornamento della  
Certification Basis (CB))